



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 9 agosto 2004

Il Procuratore Federale, sulla base degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini in ordine a presunti illeciti sportivi e scommesse da parte di tesserati F.I.G.C., a seguito di procedimenti penali promossi dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Napoli e Ancona, che hanno consentito l'acquisizione di documentazione in armonia con la legge n.401 del 1989 (interventi nel settore del calcio e delle scommesse), risalente al maggio 2004 (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, interrogatori, etc.), ha deferito:

- A) per illecito sportivo (compimento di atti diretti ad alterare il risultato di alcune gare) i signori:
 - I. Nelso RICCI e Giovanni SARTORI, direttori sportivi, rispettivamente, delle società SIENA e CHIEVO, per la gara CHIEVO – SIENA del 21 maggio 2004, terminata 1 – 1 (art. 6, comma 1), nonché le società SIENA e CHIEVO per responsabilità oggettiva (art. 6, commi 2 e 4, e art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva);
 - II. Romano AMADEI, Dorian TOSI e Antonio MARASCO, rispettivamente presidente, direttore sportivo e calciatore del MODENA per la gara CHIEVO – MODENA del 2 maggio 2004, terminata 2 - 0; per responsabilità diretta e oggettiva è stata deferita la società MODENA;
 - III. Antonio MARASCO e Stefano BETTARINI, all'epoca dei fatti calciatori, rispettivamente, del MODENA e della SAMPDORIA per la gara MODENA – SAMPDORIA del 25 aprile 2004, terminata 1 - 0, e per responsabilità oggettiva il MODENA e la SAMPDORIA;

- IV. Pasquale LOGIUDICE, tesserato con il CATANZARO, per la gara CHIETI – CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1 – 2. e per responsabilità oggettiva, il CATANZARO; per gli stessi motivi è stato deferito, altresì, il calciatore Salvatore AMBROSINO, del GROSSETO, e la stessa società toscana per responsabilità oggettiva;
- V. Fabio Carmine Luca DE SANZO, tesserato con la società PALMESE per la gara PALMESE – MELFI del 18 aprile 2004, terminata 2 – 3; per responsabilità oggettiva è stata deferita la PALMESE, mentre la società MELFI è stata deferita per responsabilità presunta (art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva);
- VI. Antonio PASSALACQUA, tesserato con la società SCALEA 1912 per la gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004, terminata 1 – 3, nonché, per responsabilità oggettiva, la società SCALEA 1912; mentre la società VALLATA BAGALADI è stata deferita per responsabilità presunta (art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva);
- VII. Alberto NOCERINO e Gianni CALIFANO , calciatori, rispettivamente, della società BENEVENTO e CHIETI per la gara CHIETI – BENEVENTO del 4 aprile 2004, terminata 2- 0; per responsabilità oggettiva sono state deferite le società BENEVENTO e CHIETI;
- VIII. Gianni CALIFANO, calciatore del CHIETI, per la gara FERMANA – CHIETI del 9 maggio 2004, terminata 2 – 1, e per responsabilità oggettiva la società CHIETI;
- IX. Salvatore AMBROSINO, giocatore del GROSSETO, per le gare CHIETI – CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1 – 2, e PALMESE – MELFI del 18 aprile 2004, terminata 2 – 3, e per responsabilità oggettiva la società U.S. GROSSETO.
- B) Per non aver informato, senza indugio , i competenti organi della F.I.G.C. di fatti attinenti allo svolgimento delle gare (art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva):
- Luigi DEL NERI, all'epoca allenatore del CHIEVO (gara CHIEVO- SIENA del 21/03/04);
 - Ermanno PIERONI e Massimo LONDROSI, rispettivamente, già presidente e direttore sportivo dell'ANCONA (gare ANCONA – CHIEVO del 25 aprile 2004 e ANCONA- EMPOLI del 9 maggio 2004) e Giovanni GALEONE e Maurizio TROMBETTA, allenatori dell'ANCONA (gara ANCONA – CHIEVO del 25 aprile 2004);

- Giuseppe PAPADOPULO , Nelso RICCI, Stefano OSTI e Enrico ZANCHI, rispettivamente, allenatore all'epoca dei fatti, direttore sportivo, dirigente e coordinatore ufficio stampa, del SIENA (gara LECCE – SIENA del 7 marzo 2004);
- Italo FARINELLA, tesserato per la società SCALEA (gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004);
- Salvatore AMBROSINO, calciatore del GROSSETO (gare FERMANA – CHIETI del maggio 2004, SCALEA 1912 – VALLATABAGALADI del 18 aprile 2004 e CHIETI – SPORTING BENEVENTO del 4 aprile 2004).

C) Per violazione, in relazione ad una o più gare, dei principi di lealtà, correttezza e probità e/o del divieto di scommesse (artt. 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva), i signori:

- Giuseppe ALESSI (calciatore tesserato SPEZIA);
- Salvatore AMBROSINO (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato del GROSSETO), presente in tutti gli atti dell'inchiesta e che durante l'interrogatorio ha ammesso di essere un assiduo scommettitore;
- Vincenzo BEVO (calciatore tesserato dell' IGEA VIRTUS BARCELLONA);
- Maurizio CACCAVALE, (calciatore tesserato del PESCARA);
- Gianni CALIFANO (calciatore tesserato del CHIETI);
- Firmino ELIA (calciatore tesserato della PRO PATRIA GALLARATESE);
- Fabrizio FERRIGNO, Luca GENTILI e Ivano PASTORE (calciatori tesserati del CATANZARO)
- Alfredo FIMIANO (calciatore tesserato del CALCIO COMO);
- Luis LANDINI (calciatore tesserato del SASSUOLO CALCIO);
- Alberto NOCERINO (calciatore tesserato del BENEVENTO);
- Generoso ROSSI, Roberto D'AVERSA e Nicola VENTOLA (calciatori tesserati all'epoca dei fatti con il SIENA);